Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I Anno 116° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 5 novembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 5 NOVEMBRE 1975:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. **947**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Sarzana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. **948**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Seregno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. **949**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Tolentino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. **950**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. **951**.

Istituzione della sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Vallo della Lucania.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974, n. **935**.

Istituzione presso la Società umanitaria, in Milano, di un istituto tecnico statale ad ordinamento speciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista la deliberazione in data 15 maggio 1973, con la quale la Società umanitaria di Milano assume a proprio carico, in sostituzione dell'amministrazione provinciale di Milano, gli obblighi previsti dall'art. 144, lettera *e*), n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per il funzionamento, presso la società stessa, di un istituto tecnico statale ad ordinamento speciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento del menzionato istituto tecnico statale ad ordinamento speciale, già in atto dal 1° ottobre 1971;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito, nella sede di Milano, un istituto tecnico avente finalità e ordinamenti speciali.

L'istituto ha il fine di promuovere, nella prospettiva di una formazione umana e culturale piena e unitaria, la preparazione intellettuale e pratica dei giovani che aspirano all'esercizio di professioni o di funzioni tecniche nei diversi settori dell'economia e di offrire nel contempo le basi culturali per l'accesso alle facoltà universitarie. Tale finalità dovrà essere conseguita mediante la reciproca integrazione e il reciproco apporto di insegnamenti storico-linguistici, scientifici, tecnologici e tecnico-applicativi.

Art. 2.

Nell'istituto di cui al precedente art. 1 vengono svolti corsi di durata quinquennale.

Il funzionamento di detti corsi è limitato al primo biennio. Sulla base dei risultati della sperimentazione e delle indicazioni del comitato scientifico-didattico di cui al successivo art. 7, sarà autorizzato il funzionamento degli anni di corso successivi al secondo, con decreto presidenziale mediante il quale dovranno anche essere stabiliti le materie di insegnamento, i posti di organico e il contributo statale. Con lo stesso decreto saranno previsti sbocchi laterali, a partire dal secondo, terzo e quarto anno, per coloro che aspirano a titoli di specifico carattere professionale, da acquisirsi mediante la frequenza di appositi corsi, che avranno durata varia in funzione della natura delle professioni e che saranno organizzati d'intesa con l'ente regione e con altri enti di diritto pubblico idonei allo scopo.

Per l'ammissione all'istituto tecnico sopra indicato è richiesto il possesso del titolo di licenza di scuola media.

Art. 3.

L'istituto tecnico di cui all'art. 1 comprende insegnamenti comuni obbligatori, insegnamenti opzionali e insegnamenti facoltativi; vi si svolge inoltre ogni altra attività utile ai fini propri dell'istituto medesimo; potranno essere altresì istituiti appositi servizi di orientamento scolastico e professionale.

Gli insegnamenti opzionali e facoltativi sono intesi a realizzare itinerari formativi che si incentrano principalmente sullo sviluppo delle attitudini, degli interessi e delle conoscenze di base relativi alla comunicazione linguistica e a quella visiva, alle arti grafiche, all'informatica, all'elettronica ed all'elettromeccanica.

Nelle classi prima e seconda dell'istituto gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti: religione, espressione e comunicazione linguistica e letteraria; discipline storico-economiche e scienze sociali; scienze della terra; matematica e logica; scienze sperimentali e tecnologie fisico-chimiche; espressioni grafiche e visive; lingua inglese; educazione fisica. Nelle classi medesime sono insegnamenti opzionali: ecologia sperimentale e attività agricole; elementi di informatica; laboratorio di scienze; tipo composizione; laboratorio di meccanica ed elettrotecnica; dattilografia e tecniche di duplicazione grafica.

Gli orari e i programmi sono stabiliti, a norma delle disposizioni vigenti, su proposta del comitato di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

Al termine del corso quinquennale si consegue, in relazione agli insegnamenti frequentati e previo superamento dell'apposito esame, il titolo di maturità tecnica.

Al termine del secondo, del terzo e del quarto anno, su giudizio conforme del consiglio di classe che tiene conto del curricolo seguito e del profitto dell'allievo, l'istituto conferisce un attestato, che costituisce anche titolo all'ammissione ai corsi di cui al precedente articolo 2, primo comma.

Agli allievi che non conseguono l'attestato di cui al precedente comma il consiglio di classe può egualmente concedere la promozione alla classe successiva, indicando le attività integrative necessarie sia al conseguimento ritardato dell'attestato stesso, sia alla proficua frequenza della classe medesima.

Modalità particolari per il recupero degli alunni riprovati saranno stabilite dal comitato scientifico-didattico di cui al successivo art. 7.

Art. 5.

L'istituto tecnico di cui all'art. 1 è dotato di personalità giuridica e di autonomia di funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

All'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 144, lettera *e*), n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, provvede, in sostituzione dell'amministrazione provinciale, la Società umanitaria di Milano, la quale mette, altresì, a disposizione dell'istituto i laboratori e le attrezzature didattiche di cui è provvista. Quanto agli altri oneri, saranno applicate le disposizioni vigenti per gli istituti tecnici industriali.

Il governo amministrativo è affidato ad un consiglio di amministrazione così costituito:

tre rappresentanti della Società umanitaria, fra i quali il Ministro per la pubblica istruzione nomina il presidente;

il direttore generale dell'istruzione tecnica o un suo delegato;

il direttore generale dell'istruzione professionale o un suo delegato;

il presidente del comitato di cui al successivo art. 7 o un suo delegato;

il provveditore agli studi di Milano o un suo delegato;

il preside dell'istituto;

un rappresentante dell'amministrazione regionale;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante dell'amministrazione comunale.

Possono essere inoltre chiamati a far parte del consiglio di amministrazione persone od enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal segretario economo.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

Art. 6.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa è affidato a due revisori dei conti, uno dei quali è nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro.

Art. 7.

E' costituito presso l'istituto tecnico di cui all'art. 1 un comitato scientifico-didattico del quale fanno parte:

un professore universitario ordinario, designato dalla Società umanitaria, con funzioni di presidente;

un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione;

due esperti designati dal Ministero della pubblica istruzione fra il personale direttivo e docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria;

due esperti designati dalla Società umanitaria;

un esperto designato dalla regione;

il preside;

un rappresentante del corpo docente eletto dal collegio dei professori;

un rappresentante delle famiglie;

un rappresentante degli alunni avente età non inferiore a 16 anni.

I membri del comitato scientifico-didattico durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti dei docenti, delle famiglie e degli alunni che verranno eletti annualmente.

L'elezione dei rappresentanti delle famiglie e degli alunni è valida solo se abbia partecipato ad essa almeno la metà degli aventi titolo; nel caso che non sia raggiunto tale *quorum* i rappresentanti stessi sono cooptati dagli altri componenti il comitato.

Tutti i componenti il comitato sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il comitato scientifico-didattico ha compiti di studio dei problemi pedagogico-didattici inerenti all'istituto, di orientamento dell'azione didattica e di verifica della stessa; il comitato, avvalendosi della collaborazione degli altri organi dell'istituto e di gruppi di lavoro, propone annualmente al consiglio di amministrazione il programma di attività della scuola, le particolari modalità di attuazione di esso anche in relazione alle esigenze di reclutamento e dell'aggiornamento del personale insegnante.

Il presidente del comitato riferisce semestralmente al Ministero sulla attività svolta e su quella prevista.

Art. 8.

Al reclutamento del personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo dell'istituto si provvede a norma delle vigenti disposizioni.

All'assunzione del personale insegnante non di ruolo provvede il consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, su proposta del comitato scientifico-didattico.

Art. 9.

I titoli di studio che si conseguono al termine di ciascuno degli anni scolastici intermedi nell'istituto di cui al precedente art. 1 sono validi ai fini dell'ammissione alla classe successiva degli altri tipi di istituti secondari di istruzione tecnica e professionale, salvo esame di integrazione per gli insegnamenti che non risultano compresi nel piano di studi seguito e che comunque non risultino ad essi affini o equivalenti. Per la preparazione a tale esame l'istituto presta la propria collaborazione.

Il comitato scientifico-didattico di cui al precedente art. 7 decide circa le prove che devono essere sostenute da parte di aspiranti alla iscrizione a classi successive alla prima provenienti da altri istituti secondari nonché di coloro i quali, dopo aver interrotto gli studi presso l'istituto, intendano proseguirli.

Art. 10.

E' approvata la tabella annessa al presente decreto e concernente l'organico dell'istituto per complessive otto classi, di cui quattro prime e quattro seconde. La tabella sarà annualmente aggiornata fino al compimento del corso quinquennale e in rapporto allo sviluppo dell'istituto, le cui sezioni non potranno comunque superare il numero di quattro.

Art. 11.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo annuo a carico del Ministero della pubblica istruzione nella misura stabilita nell'allegata tabella *B*;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati;

3) con lasciti e donazioni di enti e privati.

Art. 12.

All'onere di complessive L. 257.755.000 relativo al periodo 1° ottobre 1971-31 dicembre 1974, si provvede con i normali stanziamenti dei capitoli 2004 e 2032 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1974, in ragione, rispettivamente, di L. 203.577.000 per spese di personale e di L. 54.178.000 per spese di funzionamento.

All'onere annuo di L. 105.755.000 si provvede con i normali stanziamenti dei capitoli 2004 e 2032 del suddetto stato di previsione in ragione, rispettivamente, di L. 76.577.000 per spese di personale e di L. 29.178.000 per spese di funzionamento.

Art. 13.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano all'istituto tecnico di cui al precedente art. 1 le disposizioni vigenti per gli istituti tecnici industriali.

Art. 14.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 44

ISTITUTO TECNICO STATALE AD ORDINAMENTO SPECIALE
PRESSO LA SOCIETA' UMANITARIA, IN MILANO

Orario settimanale delle lezioni nel biennio

Materie d'insegnamento	Orario settimanale	
	1ª classe	2ª classe
Obbligatorie:		
Religione	1	1
Espressione, comunicazione linguistica e letteraria	6	5
Discipline storico-economiche e scienze sociali	2	2
Scienze della terra	2	2
Matematica e logica	6	4
Tecnologie fisico-chimiche	4	4
Scienze biologiche	—	4
Espressioni grafiche e visive	5	4
Lingua straniera (inglese)	3	3
Educazione fisica	2	2
Totale materie obbligatorie	31	31
Opzionali:		
Ecologia sperimentale e attività agricole Elementi di informatica Laboratorio di scienze Tipo-composizione Laboratorio di meccanica e elettronica Dattilografia e tecniche di duplicazione Grafica	8	8
Totale complessivo	39	39
Attività elettive (extra orario):		
Fotografia Documentaristica cinematografica Sport	—	—

TABELLA *A*

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO STATALE AD ORDINAMENTO SPECIALE PRESSO LA SOCIETA' UMANITARIA, IN MILANO

Per complessive classi 8 (quattro prime e quattro seconde)

1) PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Espressione e comunicazione linguistica e letteraria; Discipline storico-economiche e scienze sociali	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lingua straniera	1	—	Nelle classi di tre corsi
Lingua straniera	—	1	—
Matematica e logica	2	—	Nella I e II classe di un corso e nella I classe di un altro corso
Matematica e logica	—	1	—
Tecnologie fisico-chimiche	2	—	Nella I e II classe di due corsi
Scienze biologiche	1	—	Nella II classe di quattro corsi
Scienze della terra	1	—	Nella I e II classe di quattro corsi
Espressioni grafiche e visive	2	—	Nella I e II classe di due corsi

2) PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ecologia sperimentale e attività agricole ITP	—	1
Elementi di informatica	—	1
Laboratorio di scienze ITP	—	1
Tipo-composizione ITP	—	1
Laboratorio di meccanica ed elettronica ITP	—	1
Dattilografia e tecniche di duplicazione ITP	—	1
Grafica ITP	—	1

3) PERSONALE AMMINISTRATIVO

Denominazione dei posti	Posti di ruolo
Segretario economo ragioniere	1
Applicato	3
Magazziniere	1

4) PERSONALE AUSILIARIO

Bidello	6
Aiutante tecnico	2

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA *B*

CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO

Periodo	Contributo dello Stato		Totale
	Spese di personale	Spese di funzionamento	
1-10-1971/31-12-1972	48.000.000	11.000.000	59.000.000
Anno finanziario 1973	79.000.000	14.000.000	93.000.000
Anno finanziario 1974 e successivi	76.577.000	29.178.000	105.755.000
Totale	203.577.000	54.178.000	257.755.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

LEGGE 10 ottobre 1975, n. **517.**

Credito agevolato al commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalità ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:

1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 2.

Programmi di finanziamento

I finanziamenti assistiti dal contributo previsto dal successivo articolo 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi di investimento che diano concreto affidamento di contribuire all'aumento della produttività e funzionalità del servizio distributivo e sono concessi per piani che abbiano per oggetto congiuntamente e alternativamente:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale ivi comprese l'acquisizione dell'area, nonché le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi;

b) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale.

I finanziamenti sono estesi alle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento non eccedenti il limite:

a) del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti, nel caso di realizzazione di programmi che comprendono l'acquisto o la costruzione di locali per l'attività commerciale;

b) del 30 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

Art. 3.

Tassi di interesse
Durata e limite massimo dei finanziamenti

Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento, previsti dall'articolo 2 della presente legge, si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 50 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Allo scopo di porre gli istituti in condizione di applicare i tassi di interesse, di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del comitato di cui all'articolo 6 della presente legge, è autorizzato a concedere agli istituti di credito abilitati, un contributo posticipato annuo, commisurato, in quota costante, in relazione alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento esistente al momento della stipula e la rata di ammortamento, a carico dell'impresa, calcolata al tasso di interesse agevolato di cui al primo comma del presente articolo.

Per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il Ministro di cui al precedente comma è altresì autorizzato a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato.

Il periodo di utilizzo non può essere superiore ad un anno. Il contributo è concesso per le operazioni stipulate entro un anno dalla data di comunicazione dell'ottenuto beneficio da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso.

La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 10 anni e, per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, a 15 anni.

La durata delle operazioni è ridotta a 7 anni per i finanziamenti destinati al rinnovo e all'ampliamento di attrezzature fisse e mobili, relative ai locali di vendita e di magazzino già esistenti e destinati a opere murarie di rinnovo e di adattamento dei locali in proprietà.

I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte.

I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare, per ogni punto di vendita o magazzino facente capo all'impresa, l'importo di lire 500 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), e l'importo di lire 150 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafo 3).

Per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso l'importo è elevato a lire 250 milioni.

Le agevolazioni concesse dalla presente legge non sono cumulabili con quelle accordate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 4.

Istituti di credito
Finanziamento a medio termine a tasso ordinario

Anche in deroga ai vigenti statuti, sono autorizzati a concedere finanziamenti a medio termine ai soggetti beneficiari indicati dall'articolo 1, nelle proprie zone di

competenza, gli istituti e le aziende di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine e autorizzati ad operare con l'Istituto centrale del credito a medio termine.

Salve le garanzie reali sulle operazioni relative al rinnovo, acquisto, costruzione, adattamento di immobili per locali di vendita e magazzini, sulle altre operazioni, in mancanza di garanzie reali, gli istituti di credito potranno costituire a garanzia il privilegio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Gli enti locali territoriali, o gli altri enti pubblici locali, nei limiti della loro quota di compartecipazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1), possono garantire i mutui mediante i corrispettivi dei servizi o mediante delegazioni di tributi o compartecipazioni, ai sensi delle leggi vigenti.

Per la realizzazione dei programmi che importino investimenti superiori ai limiti massimi dei finanziamenti agevolati previsti dal precedente articolo 3, gli istituti di credito di cui al primo comma sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, ad effettuare finanziamenti a medio termine senza contributo dello Stato, ammessi a risconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

La durata massima d'intervento è elevata a dieci anni, e a quindici anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.
Locazione finanziaria

I finanziamenti agevolati a favore delle imprese commerciali disciplinati dalla presente legge sono estesi ai programmi attuati, totalmente o parzialmente, con il sistema della locazione finanziaria.

Art. 6.
Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il suddetto comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 7.
Fondo centrale di garanzia

E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952,

n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI.

Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalità che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.

Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.

La garanzia è accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della serietà e capacità imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica nella misura del 100 per cento sino a lire 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziatore e fino all'80 per cento per la eccedenza, a fronte del capitale, interessi di mora in misura non superiore al tasso di riferimento relativo al tasso di interesse del finanziamento, accessori e spese, dopo aver esperimentate tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti.

Art. 8.

Dotazioni del fondo centrale di garanzia

Le dotazioni del fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;

b) dalle somme rimaste eventualmente disponibili dal fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale di cui alle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142; 18 marzo 1968, n. 241; 12 febbraio 1969, n. 7; 12 dicembre 1970, n. 979, e 26 maggio 1971, n. 288;

c) da un contributo dello Stato di un miliardo di lire che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ogni esercizio finanziario relativo alla durata della presente legge, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

d) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

e) da contributi degli istituti ed aziende di credito che saranno determinati dal comitato di cui all'articolo 6 sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente;

f) dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati od associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento dell'apparato distributivo.

Le regioni a statuto speciale ed ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire propri fondi di garanzia.

Art. 9.

Inalienabilità e incedibilità

Le opere realizzate ed i beni acquisiti, ad eccezione delle scorte, con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono esser alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti; salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 6.

Art. 10.

Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa

In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovrà essere versato, in unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attività commerciale.

In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza.

Art. 11.

Agevolazioni tributarie

Agli atti, ai contratti e alle formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Analoghe agevolazioni tributarie sono applicabili per le operazioni relative al fondo centrale di garanzia.

Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare a termini della presente legge, nonché i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà.

Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

Art. 12.

Norme transitorie

Restano validi i termini previsti dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713, per la stipulazione dei contratti di mutuo da effettuare entro il 31 dicembre 1975.

Le somme previste dalle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate in aumento degli stanziamenti di cui all'articolo 6.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1975

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1975, n. 518.

Norme in materia di aggiornamento tecnologico degli impianti di lavorazione degli olii minerali e loro derivati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2, punto 4, della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente una delega legislativa al Governo della Repubblica in materia di revisione periodica delle caratteristiche tecniche e di efficienza e dei processi di lavorazione degli impianti di trattamento degli olii minerali e loro derivati;

Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, n. 1134 e 24 novembre 1967, n. 1439;

Sentita la Commissione parlamentare prevista dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 346;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone ogni cinque anni, presso gli stabilimenti di trattamento degli olii minerali e loro derivati soggetti al regime della concessione di cui agli articoli 4 e seguenti del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, l'accertamento dell'efficienza degli impianti installati e dei processi di lavorazione seguiti.

L'accertamento di cui al comma precedente viene eseguito mediante controllo dell'esercizio ordinario del complesso degli impianti per un periodo non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni.

Ai fini della valutazione delle caratteristiche di efficienza degli impianti e dei processi di lavorazione deve essere fatto riferimento agli specifici progetti in base ai quali è stata rilasciata la concessione ed ai risultati dei collaudi eseguiti ai sensi dell'art. 41 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, avendo particolare riguardo alla qualità dei prodotti da ricavare ed alle percentuali delle rese di lavorazione.

L'accertamento di cui al primo comma del presente articolo può essere effettuato, ove esigenze speciali lo richiedano, anche prima del compimento del periodo di cinque anni indicato nel comma stesso.

Delle disposizioni relative all'effettuazione degli accertamenti di cui al presente articolo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deve dare tempestiva comunicazione al Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il primo degli accertamenti di cui al precedente articolo 1 viene effettuato dopo cinque anni dal collaudo iniziale dello stabilimento, effettuato ai sensi dell'articolo 41 del regolamento approvato col regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, salvo che esigenze speciali non richiedano di anticipare l'accertamento stesso.

Art. 3.

Per il compimento degli accertamenti di cui al precedente art. 1 e per le valutazioni conseguenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi della collaborazione delle altre amministrazioni e della consulenza di enti specializzati e di istituti universitari. Agli accertamenti può presenziare un ingegnere dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e un esperto designato dalla regione, competenti per territorio.

Con gli enti e gli istituti di cui al comma precedente possono essere stipulate convenzioni a trattativa privata alle condizioni correnti.

Art. 4.

Compiuti gli accertamenti prescritti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alle imprese concessionarie le risultanze degli accertamenti stessi e le valutazioni conseguenti, assegnando un termine di due mesi per la presentazione di eventuali osservazioni corredate di documentazione tecnica.

Esaminate tali osservazioni, anche ai fini di ulteriori accertamenti se necessari, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero delle finanze, può imporre alle imprese concessionarie, oltre che il ripristino della efficienza iniziale degli impianti e dei processi lavorativi, l'adozione di aggiornamenti tecnologici con riferimento a quelli già realizzati sul piano operativo dall'industria petrolifera anche estera, al fine di assicurare un miglioramento produttivo ed una riduzione dei tassi di inquinamento derivanti dalle lavorazioni.

Per il ripristino dell'efficienza e per l'adozione degli aggiornamenti tecnologici di cui al comma precedente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve assegnare i termini per l'inizio e per il completamento dei lavori da compiere, tenendo conto dell'entità dei lavori stessi e, in caso di sostituzione o di modifica di impianti, dello stadio di ammortamento di questi.

Nel caso di sostituzione o di modifica di impianti o di processi lavorativi, l'assegnazione dei termini di adempimento segue l'approvazione del relativo progetto tecnico che l'impresa concessionaria è tenuta a presentare, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 19 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303. Il Ministero predetto assegna un congruo termine per la presentazione del progetto.

Art. 5.

Scaduti i termini indicati nel terzo e quarto comma del precedente art. 4, senza che l'impresa concessionaria abbia adempiuto alle prescrizioni, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, previa diffida a provvedere rivolta all'impresa stessa con prefissione di un termine adeguato, adotta, di concerto con il Ministro per le finanze, i provvedimenti opportuni, in essi comprese sia la sospensione dell'esercizio parziale o totale degli impianti, sia la revoca della concessione.

Art. 6.

Nella prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato compie gli accertamenti indicati nel precedente articolo 1 entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, a condizione che sia trascorso il termine di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1975

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — VISENTINI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1975.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Latisana » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Latisana », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Friuli-Venezia Giulia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Latisana » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1974, n. 112;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Latisana » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1975.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1975, con la denominazione di origine controllata « Latisana » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti i cui vitigni siano diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Latisana ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Latisana » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1975
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 116

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI « LATISANA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Latisana » è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Latisana » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot;
Cabernet;
Refosco;
Tocai friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Verduzzo friulano,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno 90 % dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopraindicati purchè a frutto di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10 %.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon, mentre nella preparazione del vino Refosco possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Refosco nostrano e Refosco dal peduncolo rosso.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di: Varmo, Rivignano, Ronchis, Latisana, Precenicco, Palazzolo della Stella, Pocenia, Teor, Lignano Sabbiadoro ed in parte il territorio comunale di Morsano al Tagliamento, Muzzana del Turgnano, Castions di Strada.

Tale zona è così delimitata:

a sud della foce del fiume Tagliamento, il limite segue verso nord il confine provinciale tra Udine e Venezia fino ad incrociare il confine tra Varmo e Morsano al Tagliamento, quindi risale il corso del fiume Tagliamento per riprendere, alla altezza di Belgrado, a seguire il confine comunale di Varmo.

Segue questo confine prima verso nord e poi verso est sino ad incontrare quello di Rivignano e proseguendo lungo quest'ultimo verso est raggiunge quello di Pocenia (Rog. a Belizza). Segue il confine comunale di Pocenia in direzione est e sud fino ad incontrare, in prossimità del M.o del Paradiso, la strada che si immette nella strada statale della Bassa Friulana (n. 353), e quindi la segue verso est sino alla strada statale n. 353, in prossimità del km 10; procede verso sud lungo quest'ultima fino all'incrocio, nelle vicinanze di Muzzana del Turgano, con la strada statale della Venezia Giulia (n. 14).

Dal punto d'incrocio prende la strada per S. Gervasio fino alla strada ferrata e lungo questa procede verso ovest raggiungendo il confine comunale di Palazzolo della Stella, segue questo ultimo verso sud sino ad incrociare, in prossimità del C. Sterpo del Moro, il confine di Precenicco. Segue il confine costiero di tale comune e quelli di Latisana e di Lignano Sabbiadoro e, superato Porto Lignano, prosegue lungo la costa verso ovest fino alla foce del fiume Tagliamento da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Latisana » non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, ai q.li 130 per il Merlot, il Refosco, il Tocai friulano, il Pinot grigio e il Verduzzo friuliano ed ai q.li 120 per il Cabernet ed il Pinot bianco.

Fermi restando, i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Udine.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini « Latisana »: Pinot bianco e Cabernet una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11 ed ai vini Merlot, Refosco, Tocai friulano, Pinot grigio e Verduzzo friulano una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata « Latisana » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine, morbido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Refosco:

colore: rosso rubino, violaceo intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino, dorato chiaro tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:

colore. da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: leggero profumo, caratteristico;
sapore: vellutato, morbido, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: lievemente tannico, pieno, di corpo delicato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « extra », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Latisana » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Latisana » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8985)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1975.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianco Capena » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianco Capena », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione per il vino « Bianco Capena » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1974, n. 64;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Bianco Capena » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1975.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1975, con la denominazione di origine controllata « Bianco Capena » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 10% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Bianco Capena ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Bianco Capena » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri reci-

pienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1975
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 117

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « BIANCO CAPENA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bianco Capena » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bianco Capena » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni, nella percentuale appresso indicata:

Malvasie (di Candia, del Lazio e Toscana), da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 55 %;

Trebbiani (toscano, romagnolo e giallo), da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 25 %.

Possono concorrere inoltre alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Bellone e Bombino (localmente noto come uva di Spagna), da soli o congiuntamente, presenti fino ad un massimo del 20 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Capena ed in parte quello di Fiano Romano, Morlupo e Castelnuovo di Porto.

Tale zona è così delimitata:

dall'incrocio dei confini di Capena e Fiano Romano, sulla ansa del fiume Tevere in località Bufaloria, il limite prende verso nord-ovest lungo il confine di Capena sino ad incontrare, il fosso di Gramiccia, risale tale corso d'acqua sino ad incontrare, dopo circa 900 metri, il sentiero che segue verso nord fino al fosso di Medallo all'altezza della Casaccia, risale tale fosso verso nord-est sino in prossimità della quota 207 quindi segue verso nord-est una retta immaginaria passante per quota 207 e quota 227 (M. Belvedere) e verso nord sul proseguimento di tale retta raggiunge il sentiero che conduce a quota 221, dopodichè in direzione ovest prosegue lungo il sentiero che successivamente piega verso nord sino a raggiungere la strada per Fiano Romano in prossimità del km 2,400, prosegue lungo quest'ultima verso nord sino a raggiungere il confine di Civitella S. Paolo in prossimità del km 3.

Da qui segue verso ovest il confine comunale di Civitella S. Paolo fino ad incrociare quello di Rignano Flaminio e quindi in direzione sud-ovest lungo quest'ultimo fino alla strada che passa ad ovest del M. Grugnanello, la segue verso sud per la località Vallelunga raggiungendo la strada statale Flaminia in prossimità del km 31, segue poi tale strada, supera il C. Pino e quindi in prossimità della quota 256 piega ad ovest per la strada che attraversa la ferrovia. Dal punto d'incrocio con la ferrovia segue una linea retta in direzione sud-ovest raggiungendo all'inizio l'impluvio dell'affluente del fosso di S. Antonio che si immette in quest'ultimo in prossimità della località Grotta Pagana quota 150, segue l'intero corso di tale affluente e poi verso sud per il fosso S. Antonio fino a confluire nel fosso Costa Frigida all'altezza del M. di Cellano, supera la confluenza per circa 150 metri sino a raggiungere quella del fosso che scorre a nord-est delle macchie di Quartarelle risale lungo questo corso d'acqua e raggiunge il km 27 della via Flaminia. Dal km 27 prosegue verso Roma per un breve tratto fino ad incontrare la strada che segue in direzione est per M. Cardeto e quindi verso sud-est per il sentiero che raggiunge l'affluente del fosso di Chiarano, segue tale corso d'acqua e quindi lo stesso fosso di Chiarano in direzione nord sino ad incrociare l'affluente che discende dal M. La Pera, proseguendo verso est per tale affluente e poi, in direzione sud, per il sentiero che costeggia ad ovest ed a sud M. Fischio, sino ad incrociare la strada che passa ad est di M. Fischio; prosegue per questa ultima verso sud sino al confine comunale di Riano, quindi lungo questi in direzione sud-est raggiunge la strada per Fiano Romano in prossimità del km 12 e lungo la medesima verso nord-est sino ad incrociare il confine comunale di Capena. Prosegue verso sud-est lungo quest'ultimo e poi verso nord raggiungendo il confine comunale di Fiano Romano da dove la limitazione è partita.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Bianco Capena » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Bianco Capena » non deve essere superiore ai q.li 130 di uva per ettaro di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Bianco Capena » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino, tendente al dorato con riflessi verdognoli;

odore: leggermente aromatico, caratteristico e gradevole;

sapore: asciutto o leggermente abboccato, morbido, profumato;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Bianco Capena » che abbia una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 11,5 e venga immesso al consumo con una gradazione complessiva minima di 12 può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Bianco Capena » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8986)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1974.

Ristrutturazione ed ampliamento dei ruoli di carriera direttiva di ragioneria, di carriera di concetto di ragioneria, di carriera di concetto amministrativa e di carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie, e dei ruoli di carriera direttiva e di carriera di concetto del personale addetto alle biblioteche universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 696, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 4 febbraio 1966, n. 32;

Veduta la legge 21 marzo 1967, n. 160;

Veduta la legge 8 marzo 1968, n. 199;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed in particolare gli articoli 13, 18, 132 e 147;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ed in particolare gli articoli 51, 55, 60, 63;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Considerato che con decreto interministeriale 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1975, registro n. 19, foglio n. 231, si è provveduto a determinare, per l'anno 1974, l'incremento delle dotazioni organiche dei ruoli di carriera direttiva del personale di ragioneria, della carriera di concetto del personale di ragioneria, della carriera di concetto del personale amministrativo, della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie, nonchè l'incremento dei ruoli del personale di carriera direttiva dei bibliotecari e di carriera di concetto degli aiuto bibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a determinare, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8, lo incremento delle dotazioni organiche dei suddetti ruoli per l'anno 1975;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la dotazione organica del ruolo della carriera direttiva del personale di ragioneria delle università e degli istituti di istruzione universitaria, ristrutturata a norma del citato art. 8, è quella risultante dalla seguente tabella:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica	Incremento	Nuova dotazione
A	B	C	D	C + D
530 487 455 426 387	Direttore di ragioneria aggiunto di 1ª classe	53	38	62
307	Direttore di ragioneria di 2ª classe	158		187
257 190	Vice direttore di ragioneria			
	Totale . . .	211	38	249

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la dotazione organica del ruolo della carriera di concetto del personale di ragioneria delle università e degli istituti di istruzione universitaria, ristrutturata a norma del citato art. 8, è quella risultante dalla seguente tabella:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica	Incremento	Nuova dotazione
A	B	C	D	C + D
370	Ragioniere capo . . .	18		22
297 255	Ragioniere principale .	81	33	96
218 178 160	Ragioniere	81		95
	Totale . . .	180	33	213

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la dotazione organica del ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria, ristrutturata a norma del citato art. 8, è quella risultante dalla seguente tabella:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica	Posti aumentati	Incremento	Nuova dotazione	Posti aumentati
A	B	C		D	C + D	
370	Segretario capo . .	60	23		71	23
297 255	Segretario principale	267	101	108	316	99
218 178 160	Segretario . . .	267			315	
	Totale . .	594		108	702	

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la dotazione organica del ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria, ristrutturata a norma del citato art. 8, è quella risultante dalla seguente tabella:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica	Incremento	Nuova dotazione
A	B	C	D	C + D
245 213 183 163 133 120	Coadiutore . . .	3.099	563	3.662
	Totale	3.099	563	3.662

Art. 5.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la dotazione organica del ruolo della carriera direttiva dei bibliotecari delle biblioteche universitarie, ristrutturata a norma del citato art. 8, è quella risultante dalla seguente tabella:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica	Incremento	Nuova dotazione
A	B	C	D	C + D
530 487 455 426 387	Bibliotecario aggiunto di 1ª classe	23	17	27
307	Bibliotecario di 2ª classe	70		83
257 190	Bibliotecario			
	Totale . . .	93	17	110

Art. 6.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la dotazione organica del ruolo della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche universitarie, ristrutturata a norma del citato art. 8, è quella risultante dalla seguente tabella:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica	Posti aumentati	Incremento	Nuova dotazione	Posti aumentati
A	B	C		D	C + D	
370	Aiuto bibliotecario capo	67	11		79	11
297 255	Aiuto bibliotecario principale	298	48	121	353	48
218 178 160	Aiuto bibliotecario	298			352	
	Totale . . .	663		121	784	

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1974

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1975
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 316

(9037)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1975.

Ristrutturazione ed ampliamento del ruolo di carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Considerato che con decreto interministeriale 22 novembre 1974, in corso di registrazione, si è provveduto a determinare, per l'anno 1974, l'incremento della dotazione organica del ruolo della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei conservatori degli orti botanici;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a determinare, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8, lo incremento della dotazione organica del suddetto ruolo per l'anno 1975;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la consistenza organica del ruolo della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici è così determinato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
435 426 387 307 257 218	Conservatore o curatore . . .	91

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1975

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 366

(9038)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1975.

Ristrutturazione ed ampliamento dei ruoli di carriera direttiva dei tecnici laureati e degli ingegneri degli uffici tecnici; dei ruoli della carriera di concetto dei tecnici coadiutori, dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici, dei tecnici terapisti della riabilitazione, delle ostetriche e dei tecnici degli uffici tecnici (geometri e periti edili); dei ruoli di carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere abilitate a funzioni direttive ed assistenti sanitarie visitatrici, delle infermiere diplomate, degli infermieri generici, dei tecnici esecutivi; del ruolo della carriera ausiliaria dei portantini delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per le università, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Considerato che con decreto interministeriale 20 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1975, registro n. 15, foglio n. 107, si è provveduto a determinare, per l'anno 1974 l'incremento delle dotazioni organiche dei ruoli di carriera direttiva dei tecnici laureati e degli ingegneri degli uffici tecnici; della carriera di concetto dei tecnici coadiutori, dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici, dei tecnici terapisti della riabilitazione, delle ostetriche e dei tecnici degli uffici tecnici nonché l'incremento dei ruoli della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica. delle infermiere abilitate a funzioni direttive e assistenti sanitarie visitatrici, delle infermiere diplomate, dei tecnici esecutivi, degli infermieri generici e del ruolo della carriera ausiliaria dei portantini;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a determinare, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8, l'incremento delle dotazioni organiche dei suddetti ruoli per l'anno 1975;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1975 la consistenza organica del ruolo di carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

Parametro A	Qualifica B	Dotazione organica C	Incremento D	Nuova dotazione (C + D)
435 426 387 307 257 218	Tecnico laureato	1.175	214	1.389

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la consistenza organica della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

Parametro A	Qualifica B	Dotazione organica C	Incremento D	Nuova dotazione (C + D)
370	Tecnico coadiutore capo .	164		194
302 260 227 188 160	Tecnico coadiutore . . .	1.476	298	1.744
	Totale . . .	1.640	298	1.938

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la consistenza organica della carriera di concetto dei tecnici dietisti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

Parametro A	Qualifica B	Dotazione organica C	Incremento D	Nuova dotazione (C + D)
370	Tecnico dietista capo . .	5		6
302 260 227 188 160	Tecnico dietista	39	8	46
	Totale . .	44	8	52

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la consistenza organica della carriera di concetto dei tecnici ortottici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

Parametro A	Qualifica B	Dotazione organica C	Incremento D	Nuova dotazione (C + D)
370	Tecnico ortottico capo	5		6
302 260 227 188 160	Tecnico ortottico . .	39	8	46
	Totale . . .	44	8	52

Art. 5.

Con effetto dal 1° gennaio 1975 la consistenza organica della carriera di concetto dei tecnici terapisti della riabilitazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

Parametro A	Qualifica B	Dotazione organica C	Incremento D	Nuova dotazione (C + D)
370	Tecnico terapista capo .	5		6
302 260 227 188 160	Tecnico terapista . . .	39	8	46
	Totale . . .	44	8	52

Art. 6.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la consistenza organica della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

Parametro A	Qualifica B	Dotazione organica C	Incremento D	Nuova dotazione (C + D)
370	Ostetrica capo	33		39
302 260 227 188 160	Ostetrica	297	60	351
	Totale . . .	330	60	390

Art. 7.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la consistenza organica della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

Parametro A	Qualifica B	Dotazione organica C	Incremento D	Nuova dotazione (C + D)
275	Tecnico superiore radiologia medica	40		47
245 203 175 148	Tecnico radiologia medica	352	71	416
	Totale . . .	392	71	463

Art. 8.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la consistenza organica della carriera esecutiva delle infermiere abilitate a funzioni direttive e assistenti sanitarie visitatrici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

Parametro A	Qualifica B	Dotazione organica C	Incremento D	Nuova dotazione (C + D)
275	Infermiera abilitata superiore, assistente sanitaria visitatrice superiore	6		7
245 203 175 148	Infermiera abilitata, assistente sanitaria visitatrice	49	10	58
	Totale .	55	10	65

Art. 9.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la consistenza organica della carriera esecutiva delle infermiere diplomate delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

Parametro A	Qualifica B	Dotazione organica C	Incremento D	Nuova dotazione (C + D)
275	Infermiere capo sala .	15		17
245 203 175 148	Infermiere diplomato . .	127	26	151
	Totale . .	142	26	168

Art. 10.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la consistenza organica della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

Parametro A	Qualifica B	Dotazione organica C	Incremento D	Nuova dotazione (C + D)
245 218 188 168 143 128	Tecnico	6.413	1.166	7.579

Art. 11.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la consistenza organica della carriera esecutiva degli infermieri generici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

Parametro A	Qualifica B	Dotazione organica C	Incremento D	Nuova dotazione (C + D)
245 218 188 168 143 128	Infermiere	1.442	262	1.704

Art. 12.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la consistenza organica della carriera ausiliaria dei portantini dei policlinici e delle cliniche universitarie, risulta così determinata:

Parametro A	Qualifica B	Dotazione organica C	Incremento D	Nuova dotazione (C + D)
165 143 133	Portantino	1.474	268	1.742

Art. 13.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la consistenza organica della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

Parametro A	Qualifica B	Dotazione organica C	Incremento D	Nuova dotazione (C + D)
435 426 387 307 257 218	Ingegnere	44	8	52

Art. 14.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la consistenza organica della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica	Incremento	Nuova dotazione
A	B	C	D	(C + D)
370	Tecnico capo	20		24
302 260 227 188 160	Tecnico	178	36	210
	Totale . . .	198	36	234

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1975

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1975
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 367

(9039)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1975.

Ristrutturazione ed ampliamento dei ruoli degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, ed in particolare l'art. 23, secondo comma;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, ed in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Considerato che con decreto interministeriale 22 novembre 1974, in corso di registrazione, si è provveduto a determinare, per l'anno 1974, l'incremento della dotazione organica del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a determinare, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8, l'incremento della dotazione organica del suddetto ruolo per l'anno 1975;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1975, la consistenza organica del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici è così determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
210	Capo operaio	48
190 165	1ª Categoria operai specializzati	432
173 146 129	2ª Categoria operai qualificati	480
153 133 115	3ª Categoria operai comuni	480

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1975

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1975
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 182

(9040)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Modificazioni allo statuto della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419;

Vista la legge 24 novembre 1967, n. 1191;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 392;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 9 febbraio 1968;

Viste le deliberazioni assunte dal comitato esecutivo della predetta sezione nelle riunioni del 21 settembre 1973, 18 settembre 1974 e 17 ottobre 1974;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1; 2, primo comma; 14, primo comma; 17, dello statuto della sezione speciale per il credito alle medie e piccole in-

dustrie presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SEZIONE SPECIALE PER IL CREDITO ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE PRESSO LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IN ROMA.

Art. 1. — Presso la Banca nazionale del lavoro è istituita una sezione speciale per il credito industriale.

Essa ha personalità giuridica propria, con patrimonio e con gestione distinti da quelli della Banca nazionale del lavoro ed è retta dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 392 e dal presente statuto.

Art. 2, primo comma. — La sezione ha lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore di imprese industriali, comprese quelle navali, per promuoverne il potenziamento secondo le modalità di legge.

Art. 14, primo comma. — Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono espletate dal segretario del comitato esecutivo della Banca nazionale del lavoro o da chi lo sostituisce.

Art. 17. — Il bilancio della sezione è distinto da quello della Banca nazionale del lavoro.

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'approvazione del bilancio deve essere effettuata nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Sugli utili netti annuali risultanti dal bilancio è prelevata una quota non inferiore al 20% da assegnare al fondo di riserva e sul residuo viene attribuito ai partecipanti, in ragione delle quote di partecipazione versate, un dividendo fino al 6%. L'eventuale rimanenza sarà devoluta:

per una quota non inferiore alla metà ad incremento del fondo di riserva;

il residuo, ai partecipanti, in ragione delle quote di partecipazione versate, ad integrazione del dividendo.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(8930)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1975.

Conferma dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Vercelli, alla Samgai - Iniziative immobiliari S.p.a.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1968 con il quale la « Società azionaria magazzini generali Alta Italia S.A.M.G.A.I. S.p.a. », con sede in Biella, via Tripoli n. 8, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Vercelli, via Padre Baranzato n. 1, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 18 febbraio 1975, con la quale la predetta società, avendo deliberato di mutare la propria denominazione sociale in « Samgai - Iniziative immobiliari S.p.a. », e di trasferire la propria sede legale da Biella a Milano, chiede che l'autorizzazione di cui sopra le sia confermata alla nuova denominazione sociale;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa alla « Società azionaria magazzini generali Alta Italia S.A.M.G.A.I. S.p.a. » con decreto ministeriale 22 aprile 1968, per l'esercizio in Vercelli, via P. Baranzato n. 1, di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere è confermata, a seguito della variazione della denominazione sociale, alla « Samgai - Iniziative immobiliari S.p.a. », con sede legale in Milano, corso Matteotti, 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1975

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CRISTOFORI

p. *Il Ministro per le finanze*
GALLI

(8994)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. La Longobarda, in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. La Longobarda di Castelfranco Veneto (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. La Longobarda di Castelfranco Veneto (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9365)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Metalli Duri Adamas, in in Castellamonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Metalli Duri Adamas di Castellamonte (Torino) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Metalli Duri Adamas di Castellamonte (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9367)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Giustini, in Scarperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Calzaturificio Giustini di Scarperia (Firenze) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Giustini di Scarperia (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 aprile 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9366)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1975.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali esercenti lavorazioni di pettinatura, carbonizzatura lane e slanatura operanti nella provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali esercenti lavorazioni di pettinatura, carbonizzatura lane e slanatura in provincia di Vercelli, sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali esercenti lavorazioni di pettinatura, carbonizzatura lane e slanatura in provincia di Vercelli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9364)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1975.

Aggiornamento della tabella delle sigle d'individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, con il quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 13 novembre 1959, e successive modificazioni, concernenti le varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visto il decreto della direzione marittima di Trieste n. 16/1970 del 13 ottobre 1970, col quale la delegazione di spiaggia di Lignano Sabbiadoro è stata autorizzata a tenere i registri delle navi minori e dei galleggianti;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni;

Decreta:

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

Dopo « Marano Lagunare » del compartimento marittimo di Monfalcone, aggiungasi: Lignano Sabbiadoro - sigla assegnata: 4 MN.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1975

Il Ministro: GIOIA

(9322)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1975.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9% di scadenza 1° aprile 1979.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 dicembre 1974, n. 692;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 successivo, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9% di scadenza 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9 % di scadenza 1° aprile 1979, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in dieci tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, di cui la prima, all'esterno, comprende le cedole n. 1 e n. 2 di scadenza, rispettivamente, 1° ottobre 1975 e 1° aprile 1976; l'altra, attaccata al corpo del titolo, comprende sei cedole, da quella n. 3, di scadenza 1° ottobre 1976 a quella n. 8, di scadenza 1° aprile 1979.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta un particolare dell'opera di Pierre Paul Rubens: « Romolo e Remo allattati dalla lupa », in formato grande nel corpo del titolo, in formato ridotto in ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice floreale sostenuta in basso da una formella con ornamenti dello stesso genere e scudo centrale; all'interno una targa delimitata in alto da un motivo ornamentale architettonico ad ovoli, che segue l'anda-

mento del timpano e si appoggia a due mensole schiacciate, tra le quali vi è la riproduzione, a tratteggio finissimo, del quadro « La campagna romana » del Cignaroli.

Al centro sul prospetto del corpo del titolo campeggia in carattere grande, colore verde-smeraldo, l'indicazione « 1979 ». Nello scudo esistente nella cornice sul prospetto del corpo del titolo, in basso, sul sottofondino, è riportata, in grande, l'indicazione « 9 % ».

Il fondino del corpo del titolo, eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti e limitato a sinistra in basso e a destra da striscette a disegni di linea semplice, è interrotto, in basso, a sinistra, da uno spazio circolare a linee ondulate con fondino a tinta leggerissima, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 9% - DI SCADENZA 1° APRILE 1979 - LEGGE 21 DICEMBRE 1974, N. 692 E DECRETO MINISTERIALE 20 MARZO 1975 - TITOLO AL PORTATORE - DEL CAPITALE NOMINALE DI LIRE (IMPORTO IN LETTERE) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO DI LIRE (IMPORTO IN LETTERE) - SERIE (NUMERO DELLA SERIE) - N° (NUMERO DEL TITOLO) - ISCRITTO NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO - CON GODIMENTO DAL 1° APRILE 1975 - ROMA, 1° APRILE 1975 - IL DIRETTORE GENERALE (F. CASALENGO) - V° PER LA CORTE DEI CONTI (M. FRANCESE) - IL PRIMO DIRIGENTE (LONARDO) - N. 676.300 DI POS. (SERIE IV) ».

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo, a tratteggio trasversale, reca, su fondino a mezza tinta, un pannello a forma rettangolare a motivi floreali stilizzati.

Nel rovescio del corpo del titolo, sono stampate, in alto, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9 % di scadenza 1° aprile 1979; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « DIREZIONE GEN. DEL DEBITO PUBBLICO ».

Al centro del prospetto di ogni cedola campeggia in carattere grande, colore verde-smeraldo intenso, l'indicazione « 1979 ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato, recanti, rispettivamente, la indicazione della serie e la data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola, nonchè, in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino ondulato, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Negli angoli superiori di entrambi gli spazi quadrangolari suddetti è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: BUONI DEL TESORO POLIENNALI 9% - DI SCADENZA 1° APRILE 1979 - LEGGE 21 DICEMBRE 1974, N. 692 E DECRETO MINISTERIALE 20 MARZO 1975. Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola nonchè del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « 9 % - B.T.P. 1979 - 9 % ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli da L. 5.000 in blu;
per i titoli da L. 10.000 in rosso-bruno;
per i titoli da L. 20.000 in arancione;
per i titoli da L. 50.000 in verde-smeraldo;
per i titoli da L. 100.000 in bruno;
per i titoli da L. 500.000 in grigio-lavagna;
per i titoli da L. 1.000.000 in viola-malva;
per i titoli da L. 5.000.000 in bruno-seppia;
per i titoli da L. 10.000.000 in verde-pisello;
per i titoli da L. 50.000.000 in celeste.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni è colorata litograficamente in giallo-avorio; quella dei tagli da lire dieci milioni e cinquanta milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1975
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 149

(9397)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1975.

Classificazione fra le provinciali di un tratto di strada nelle province di Verona e Vicenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le deliberazioni in data 8 maggio 1973, n. 10570 e 7 dicembre 1973, n. 5483, con le quali le amministrazioni provinciali di Vicenza e Verona hanno rispettivamente approvato, per il tratto di propria competenza,

la classificazione fra le provinciali del tratto di strada che si diparte dalla strada provinciale n. 17/*a* in località Campofontana in provincia di Verona e termina in località Crespadoro in provincia di Vicenza, dell'estesa complessiva di km 14 + 400;

Visto il voto in data 10 giugno 1975, n. 260, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che il tratto di strada suddetto possiede i requisiti previsti dall'art. 4, commi *c*) e *d*), della legge n. 126 e possa essere quindi classificato provinciale;

Ritenuto che il tratto di strada stesso può essere, pertanto, classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale, nelle province di Vicenza e Verona il tratto di strada che si diparte dalla strada provinciale n. 17/*a* in località Campofontana e termina in località Crespadoro della lunghezza complessiva di km 14 + 400 di cui km 13 + 500 in provincia di Vicenza e km 0 + 900 in provincia di Verona (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(9320)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Norme integrative per la profilassi del morbo coitale maligno.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1968, recante norme per la corresponsione delle indennità dovute per l'abbattimento degli animali, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Considerato che il morbo coitale maligno, dopo venticinque anni di assenza dal territorio nazionale è stato recentemente accertato in alcuni allevamenti;

Tenuto conto che per quanto premesso e, in relazione anche alla situazione epizootologica degli altri Paesi europei, il morbo coitale maligno è da ritenere malattia esotica ai sensi dell'art. 1 della precitata legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Ritenuto opportuno integrare le misure di profilassi e di polizia veterinaria in vigore nei confronti del morbo coitale maligno;

Decreta:

Art. 1.

Nei casi di insorgenza di focolai di morbo coitale maligno, la competente autorità sanitaria nelle regioni a statuto ordinario o il veterinario provinciale nelle regioni a statuto speciale, stabilisce con apposito decreto l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti.

Art. 2.

Le indennità di abbattimento previste dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono fissate e corrisposte con decreto della competente autorità sanitaria nelle regioni a statuto ordinario o del veterinario provinciale nelle regioni a statuto speciale, sulla base dei criteri previsti dal decreto ministeriale 8 novembre 1968.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(9338)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tonon, in Oderzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tonon, con sede in Oderzo (Treviso), con effetto dal 18 novembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tonon, con sede in Oderzo (Treviso), è prolugata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

(9368)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore ceramico operanti nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1975 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, con effetto dal 7 dicembre 1974;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

(9370)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tonon S.n.c., in San Fior.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tonon S.n.c., con sede in San Fior (Treviso), con effetto dal 18 novembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tonon S.n.c., con sede in San Fior (Treviso), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

(9369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina di un vice commissario governativo dell'Associazione nazionale bachicoltori

Con decreto ministeriale 1° agosto 1975, è stata disposta la nomina del dott. Annibale Cosmo a vice commissario governativo dell'Associazione nazionale bachicoltori, con l'incarico di coadiuvare l'opera del commissario governativo e di sostituirlo, in caso di assenza o impedimento, nelle attribuzioni che lo stesso commissario riterrà opportuno delegargli.

(9168)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma

Con decreto ministeriale 11 settembre 1975 i poteri conferiti al rag. Giancarlo Forte, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 gennaio 1976.

(9332)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poviglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Poviglio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.783.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4217/M)

Autorizzazione al comune di Mede ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Mede (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.025.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4218/M)

Autorizzazione al comune di Campagnatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Campagnatico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4219/M)

Autorizzazione al comune di Monghidoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Monghidoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.822.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4220/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Castel di Casio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4221/M)

Autorizzazione al comune di Capolona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Capolona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4222/M)

Autorizzazione al comune di Sardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Sardara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.198.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4215/M)

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, il comune di Barumini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.098.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4216/M)

Autorizzazione al comune di Anzola dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.159.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4223/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Borgo Tossignano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.823.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4224/M)

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Camugnano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.831.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4225/M)

Autorizzazione al comune di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Castel d'Aiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.458.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4226/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione dei Pepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.745.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4227/M)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Fontanelice (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.993.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4228/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Monte San Pietro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.267.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4229/M)

Autorizzazione al comune di Mordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Mordano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.466.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4230/M)

Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Verucchio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4231/M)

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Bastiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.703.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4232/M)

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Montefiorino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.044.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4233/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Sant'Agata Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.137.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4234/M)

Autorizzazione al comune di Bagno di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Bagno di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.034.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4235/M)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Montegridolfo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.348.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4236/M)

Autorizzazione al comune di San Clemente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di San Clemente (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.542.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4237/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di San Giovanni in Marignano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.536.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4238/M)

Autorizzazione al comune di Campagna Lupia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Campagna Lupia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.653.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4239/M)

Autorizzazione al comune di Meolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Meolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.347.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4240/M)

Autorizzazione al comune di Boccioleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Boccioleto (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.323.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4241/M)

Autorizzazione al comune di Rivoli Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Rivoli Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.119.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4242/M)

Autorizzazione al comune di Ronco all'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Ronco all'Adige (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.342.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4243/M)

Autorizzazione al comune di Roveredo di Guà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1975, il comune di Roveredo di Guà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.789.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4244/M)

Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Mesola (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4245/M)

Autorizzazione al comune di Ostellato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Ostellato (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.446.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4246/M)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Marradi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.408.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4247/M)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di San Godenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.609.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4248/M)

Autorizzazione al comune di Ricaldone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Ricaldone (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4249/M)

Autorizzazione al comune di Roccaforte Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Roccaforte Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.181.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4250/M)

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Drizzona (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.448.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4251/M)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.193.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4252/M)

Autorizzazione al comune di Casteldidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Casteldidone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.928.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4253/M)

Autorizzazione al comune di Corsione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Corsione (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.098.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4254/M)

Autorizzazione al comune di Robecco d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Robecco d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4255/M)

Autorizzazione al comune di San Bassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di San Bassano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.162.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4256/M)

Autorizzazione al comune di Spinadesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1975, il comune di Spinadesco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.405.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4257/M)

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Petrizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.507.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4258/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Tirinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Nocera Tirinese (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.649.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4259/M)

Autorizzazione al comune di Davoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Davoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.338.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4260/M)

Autorizzazione al comune di Crucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Crucoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.158.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4261/M)

Autorizzazione al comune di Carlopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Carlopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.236.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4262/M)

Autorizzazione al comune di Acquaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Acquaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.401.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4263/M)

Autorizzazione al comune di San Felice del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di San Felice del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.173.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4264/M)

Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Boiano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 211.816.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4265/M)

Autorizzazione al comune di Teana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Teana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.862.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4266/M)

Autorizzazione al comune di San Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di San Costantino Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.837.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4267/M)

Autorizzazione al comune di Corleto Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Corleto Perticara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4268/M)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Salandra (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.942.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4269/M)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Rotondella (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.018.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4270/M)

Autorizzazione al comune di Tiggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Tiggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.793.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4271/M)

Autorizzazione al comune di Supersano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Supersano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.752.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4272/M)

Autorizzazione al comune di Giuggianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Giuggianello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.402.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4273/M)

Autorizzazione al comune di Cannole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1975, il comune di Cannole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.991.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4274/M)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione in data 9 febbraio 1971, relativo alle nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere non di magistratura della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto il proprio decreto n. 101/71 in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati fissati i nuovi programmi di esame per i concorsi di ammissione e di passaggio di carriera, esclusa quella di magistratura, della Corte dei conti;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretario generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 25° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretario generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretario generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica sull'uso di mezzi meccanici ed elettronici di ufficio e di un colloquio.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica consiste nell'uso di macchine perforatrici e verificatrici.

La durata della prova sarà stabilita dalla commissione esaminatrice.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi o singolarmente e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo o singolo candidato in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si valga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, testi diversi per ogni gruppo o singolo candidato, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di rilevazione.

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà su:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi meccanografici.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non vi ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico appprovato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titolo di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostituivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 25 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 15.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 12 e 14 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni

giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi, di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 16.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, di tre impiegati della carriera direttiva della Corte stessa, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione e di un esperto nell'uso dei mezzi meccanici ed elettronici sui quali sarà svolta la prova pratica.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica non inferiore a segretario principale o revisore principale.

Art. 17.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nel giorno 14 aprile 1976, alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda, perchè non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica e a quelli ammessi al colloquio verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altro almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 19.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori meccanografi in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'articolo 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1975

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1975
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 174

ALLEGATO

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica della Corte dei conti, indetto con decreto ministeriale 23 settembre 1975.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, lì . . . . . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: Si autentica per la firma del sig. . . . . . . (5)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 25° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(9385)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di componenti di commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario di ruolo

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1975 sono state apportate le seguenti modificazioni alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professori universitari di ruolo di seguito indicate:

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 38
(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia romana)

Concorso n. 38:

Mazzarino prof. Santo, Università di Roma, in sostituzione del prof. Merante Vitaliano.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 51
(prima disciplina indicata nel gruppo: Letteratura latina)

Concorso n. 51 C:

Salvatore prof. Armando, Università di Napoli, in sostituzione del prof. Brugnoli Giorgio.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 63
(prima disciplina indicata nel gruppo: Lingua e letteratura francese)

Concorso n. 63 B:

Santacroce Risset prof. Jacqueline, Università di Roma, in sostituzione del prof. Macchia Giovanni.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 65
(prima disciplina indicata nel gruppo: Lingua e letteratura inglese)

Concorso n. 65 A:

Lombardo prof. Agostino, Università di Roma, in sostituzione del prof. Casieri Sabino.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 154
(prima disciplina indicata nel gruppo: Fisica generale)

Concorso n. 154 B:

Coppi prof. Bruno, Scuola normale superiore di Pisa, in sostituzione del prof. Amman Ferdinando.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 166
(prima disciplina indicata nel gruppo: Calcolo delle probabilità)

Concorso n. 166:

Villari prof. Gaetano, Università di Firenze, in sostituzione del prof. Bertolini Fernando.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 236
(prima disciplina indicata nel gruppo: Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti)

Concorso n. 236:

Portoghesi prof. Paolo, Politecnico di Milano, in sostituzione del prof. Ciribini Giuseppe.

DISCIPLINA N. 334
(Genetica medica)

Concorso n. 334:

Magni prof. Giovanni, Università statale di Milano, in sostituzione del prof. Marongiu Antonio.

DISCIPLINA N. 350
(Fisica sanitaria)

Concorso n. 350:

Ricci prof. Renato Angelo, Università di Padova, in sostituzione del prof. Bollini Vincenzo.

Roma, addì 30 ottobre 1975

Il Ministro: MALFATTI

(9439)

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di tecnologia meccanica e laboratorio, disegno professionale negli istituti professionali.

Nel Bollettino ufficiale n. 48-49 del 28 novembre-5 dicembre 1974, parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 giugno 1974, relativo all'approvazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di tecnologia meccanica e laboratorio, disegno professionale negli istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1971.

(9387)

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della ragioneria, computisteria e tecnica commerciale.

Nel Bollettino ufficiale n. 48-49 del 28 novembre-5 dicembre 1974, parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 settembre 1974, relativo all'approvazione degli atti del concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della ragioneria, computisteria e tecnica commerciale di cui uno negli istituti tecnici statali ed uno negli istituti tecnici non statali, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1971.

(9388)

Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

Le prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 313, avranno luogo nei giorni 26 e 27 novembre 1975, con inizio alle ore 9,30, presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli).

(9345)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a settanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica-direttiva del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1975, registro n. 10, foglio n. 362, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a settanta posti di ingegnere in prova del genio civile nel ruolo del personale tecnico direttivo;

Ritenuto che occorre provvedere alla composizione della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a settanta posti di ingegnere in prova del genio civile, indetto con il decreto ministeriale 13 maggio 1975 citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Marletta dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Benini prof. Antonio, assistente ordinario di costruzioni stradali e ferroviarie nell'Università di Roma;

Messina prof. Umberto, ordinario di costruzioni idrauliche nell'Università dell'Aquila;

Rendina dott. ing. Luigi, dirigente superiore tecnico;

Iacobucci dott. ing. Vitaliano, dirigente superiore tecnico.

Segretario:

Gamba dott. Enrico, direttore di sezione A.C.

Art. 2.

Alla spesa di lire 300 mila occorrente per il funzionamento della commissione, si farà fronte con impegno da assumersi sul cap. 1115 per il corrente esercizio finanziario.

Roma, addì 18 agosto 1975

Il Ministro: Bucalossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1975
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 268

(9386)

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione di trecentoquattro ex allievi operai delle scuole allievi operai della Difesa che abbiano conseguito l'attestato di idoneità nel 1973 o nel 1974.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle Forze armate e, in particolare, l'art. 8, secondo comma;

Visto l'ordinamento interno delle scuole allievi operai, approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare l'art. 15 della legge medesima;

Vista la tabella 2 allegata alla legge 6 aprile 1973, n. 313;

Vista la legge 13 aprile 1975, n. 157;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1975, registro n. 21 Difesa, foglio n. 361, con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie dei due ruoli delle maestranze della Difesa, utilizzabili nello stesso anno 1975;

Considerato che l'Amministrazione della difesa, in relazione alle qualifiche professionali quali sono quelle elencate nella presente determinazione, deve provvedere a soddisfare improcrastinabili esigenze dei propri enti tecnici e stabilimenti;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere all'assunzione degli ex allievi operai che hanno conseguito l'attestato di idoneità di cui all'art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, negli ultimi due anni;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Visto che il citato decreto ministeriale 27 gennaio 1975 prevede l'assunzione di trecentoventisette allievi operai qualificati di cui trecentoventi del ruolo delle lavorazioni e sette del ruolo dei servizi generali mentre invece in base alle risultanze dei corsi il numero dei posti da coprire per gli ex allievi operai per l'anno 1975 è di trecentoquattro di cui duecentonovanta nella categoria dei qualificati del ruolo delle lavorazioni, undici nella categoria dei qualificati del ruolo dei servizi generali e tre nella categoria comuni del ruolo delle lavorazioni;

Visto infine che il citato decreto ministeriale 27 gennaio 1975, nell'elencare all'art. 5 le qualifiche di mestiere relative alle vacanze per l'anno 1975 nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni, non prevede le seguenti qualifiche di mestiere che sono invece da conferire in base alle risultanze dei corsi: « artificiere-esplosivista », « attrezzatore navale », « collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati e loro complessi », « coibentatore », « fototecnico », « meccanico di precisione di artiglieria », « meccanico per pompe a iniezione e per carburatori », « montatore di impianti oleodinamici », « velaio »;

Determina:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1975 deve intendersi così modificato:

« Le vacanze per l'anno 1975 nella categoria degli operai qualificati sono le seguenti:

Ruolo lavorazioni	827	1622
Ruolo servizi generali	795	

Delle suddette vacanze trecentouno saranno utilizzate, ai sensi dell'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 1480/1965, per le assunzioni allievi operai, così suddivise:

Ruolo lavorazioni	290	301 ».
Ruolo servizi generali	11	

Art. 2.

L'art. 4 del decreto ministeriale 27 gennaio 1975 deve intendersi così modificato:

« Le vacanze per l'anno 1975 nella categoria degli operai comuni sono le seguenti:

Ruolo lavorazioni	20	249
Ruolo servizi generali	229	

Delle suddette vacanze tre del ruolo delle lavorazioni saranno utilizzate, ai sensi dell'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 1480/1965, per le assunzioni di allievi operai ».

Art. 3.

L'art. 5 del decreto ministeriale 27 gennaio 1975 deve intendersi modificato nel senso di aggiungere alla rubrica « categoria qualificati - ruolo lavorazioni » le seguenti qualifiche di mestiere:

artificiere-esplosivista;
attrezzatore navale;
collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati e loro complessi;
coibentatore;
fototecnico;
meccanico di precisione di artiglieria;
meccanico per pompe a iniezione e per carburatori;
montatore di impianti oleodinamici;
velaio.

Art. 4.

Gli allievi delle scuole allievi operai della Difesa istituite presso enti dell'Esercito o della Marina, i quali abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette scuole ed abbiano conseguito, nel 1973 o nel 1974, l'attestato di idoneità all'esercizio di uno dei mestieri sotto specificati, possono chiedere, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5, di essere assunti senza concorso quali operai dello Stato in prova nell'Amministrazione della difesa, fino al limite massimo di trecentoquattro unità ripartite come segue fra le diverse qualifiche di mestiere dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali, nella categoria degli operai qualificati e comuni:

Numero dei posti	A) Qualifica di mestiere	B) Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione	Attestati di idoneità rilasciati da una scuola allievi operai della Difesa per l'esercizio dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna A)

RUOLO DELLE LAVORAZIONI

Categoria degli operai qualificati

Numero dei posti	A)	B)	Attestati
	Addetto al trattamento dei metalli:		
2	Brunitore	2 Fae Terni	Brunitore
2	Tempratore	2 Fae Terni	Tempratore
	Aggiustatore-congegnatore:		
2	Aggiustatore meccanico	2 Stabigemiles Pavia	Aggiustatore meccanico
6	Preparatore di gabinetto tecnologico	3 Marinarsen La Spezia 3 Arsenamiles Piacenza	Preparatore di gabinetto tecnologico
5	Congegnatore meccanico	2 Marinarsen Taranto 3 Marinarsen Venezia	Congegnatore meccanico
2	Montatore di fari	2 Marinarsen La Spezia	Montatore di fari
2	Montatore di macchine	2 Marinarsen La Maddalena	Montatore di macchine
	Artificiere-esplosivista:		
9	Artificiere in genere	2 Marimuni Buffoluto 5 Marimuni Aulla 2 Stabigemiles Pavia	Artificiere
11	Collaudatore e misuratore di proietti, bossoli e artifizi vari	5 Arsenamiles Piacenza 3 Labocamiles Baiano 3 Labocamiles Noceto	Collaudatore e misuratore di proietti, bossoli e artifizi vari
	Attrezzatore navale:		
2	Attrezzatore navale e impiombatore di cavi	2 Marinarsen Augusta	Impiombatore di cavi metallici
	Attrezzista meccanico:		
2	Incisore di metalli	2 Arsenamiles Piacenza	Incisore in metallo
	Calderaio:		
17	Calderaio e calderaio fucinatore	9 Marinarsen Taranto 6 Marinarsen La Spezia 2 Marinarsen Augusta	Calderaio e calderaio fucinatore
	Carpentiere in legno:		
2	Calafato da mazzola in legno	2 Marinarsen La Spezia	Calafato da mazzola in ferro e in legno
4	Carpentiere in legno in genere	2 Marinarsen Augusta 2 Marinarsen Messina	Carpentiere in legno
	Carpentiere in ferro e metalli:		
4	Calafato da mazzola in ferro	4 Marinarsen La Spezia	Calafato da mazzola in ferro e in legno
3	Carpentiere in ferro e metalli in genere	2 Marinarsen La Maddalena 1 Marinarsen Venezia	Carpentiere in ferro e metalli
2	Tracciatore di metalli	2 Arsenamiles Piacenza	Tracciatore di metalli
	Collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati e loro complessi:		
7	Collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati in genere	3 Ormec Nola 4 Orte Piacenza	Collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati
4	*Coibentatore*	4 Marinarsen La Spezia	Coibentatore
	Elettricista:		
3	Circuitista installatore e riparatore	3 Stabigemiles Pavia	Elettricista circuitista installatore e riparatore
2	Giuntista	2 Marinarsen Messina	Giuntista telefonico
2	Magnetista	2 Orme Palermo	Elettricista magnetista
6	Per centrali elettriche	6 Marinarsen La Spezia	Elettricista per centrali elettriche
	Elettromeccanico:		
10	Congegnatore elettrico	10 Marinarsen Taranto	Congegnatore elettrico

Numero dei posti	A) Qualifica di mestiere	B) Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione	Attestati di idoneità rilasciati da una scuola allievi operai della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna A)
	Elettronico:		
2	Apparecchiatore radiotelegrafico	2 Depogetrasmiles Peschiera del Garda	Apparecchiatore radiotelegrafonico
4	Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	4 Marinarsen La Maddalena	Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma
7	Preparatore di gabinetto elettronico	7 Marinarsen La Spezia	Preparatore di laboratorio elettronico
	Fabbro fucinatore e carpentiere:		
5	Fabbro fucinatore e forgiatore	2 Rta 5ª Capodichino 3 Ormec Nola	Fabbro fucinatore e forgiatore
	Fonditore:		
1	Fonditore in genere	1 Marinarsen La Maddalena	Fonditore
1	Fuochista di forni fusori	1 Marinarsen La Maddalena	Fuochista di forni fusori
3	*Fototecnico*	3 Maridrografico Genova	Fototecnico
4	*Idraulico-tubista*	1 Aerostormo 41° Catania 1 Depaereo 12° Rieti 2 Marinarsen Messina	Idraulico o tubista
	Lamierista:		
5	Carrozziere	3 Aerogruppaereo 6° Elmas 2 Ocra 3ª Mungivacca	Carrozziere
	Litografo:		
6	Macchinista	1 Aeroapplicazione Firenze 1 Centroseraereo Roma 1 Aereosperimentale Pratica di Mare 3 Geomiles Firenze	Litografo macchinista
3	Trasportatore	1 Aeroapplicazione Firenze 1 Centroseraereo Roma 1 Itav Roma	Litografo trasportatore
7	Trasportatore fotolitografo	3 Maridrografico Genova 4 Geomiles Firenze	Trasportatore fotolitografo
	Meccanico di precisione d'artiglieria:		
5	Misuratore di artiglieria e armi portatili e collaudatore meccanico per congegni di tiro	5 Arsenamiles Piacenza	Misuratore di artiglieria e di armi portatili
	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati:		
14	Cambista differenziatore	1 Ocra 2ª Forlì 1 Centroseraereo Roma 1 Aeroaccademia Pozzuoli 3 Aerogruppaereo 6° Elmas 1 Orme Roma 2 Orme Palermo 2 Ormec Nola 3 Orte Piacenza	Cambista differenziatore
18	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	2 Ocra 3ª Mungivacca 1 Orme Treviso 1 Orme Palermo 5 Ormec Nola 5 Orte Piacenza 4 Cauc Teulada	Meccanico per auto motoveicoli e per mezzi blindo-corazzati
	Meccanico per pompe a iniezione e per carburatori:		
1	Meccanico aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione e per carburatori	1 Orme Palermo	Meccanico aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione
	Montatore di impianti oleodinamici:		
3	Torretista	3 Ormec Nola	Torretista
	Motorista:		
4	Motorista in genere	1 Orme Palermo 1 Orte Piacenza 2 Stabigemiles Pavia	Motorista
20	Montatore di motore	4 Ocra 2ª Forlì 10 Marinarsen Taranto 6 Marinarsen La Spezia	Montatore di motore

Numero dei posti	*A)* Qualifica di mestiere	*B)* Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione	Attestati di idoneità rilasciati da una scuola allievi operai della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna *A)*
	Operaio chimico:		
4	Operaio chimico in genere	4 Dirmatabc Roma	Operaio chimico
24	Preparatore di laboratorio chimico	1 Mariperman La Spezia 1 Geomiles Firenze 1 Deposito centrale materiali artiglieria e difesa chimica Traquinia 1 Arsenamiles Piacenza 4 Dirmatabc Roma 4 Magazzino materiali difesa ABC S. Lucia per Centrechifis 6 Isfarmamiles Firenze 2 Spemiles Roma 4 Studi sanità Roma	Preparatore di laboratorio in genere
	Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:		
2	Alesatore	2 Spolemiles Torre Annunziata	Alesatore
7	Conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	2 Depogetrasmiles Peschiera del Garda 5 Spolemiles Torre Annunziata	Conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche
3	Fresatore	2 Marinarsen Messina 1 Marinarsen La Maddalena	Fresatore
9	Tornitore in metalli	1 Aerostormo 41° Catania 1 Aeroporto Trapani Birgi 1 Aerostormo 36° Gioia del Colle 2 Marinarsen Messina 2 Dirmatabc Roma 2 Spolemiles Torre Annunziata	Tornitore in metallo
5	Rettificatore	2 Marinarsen Messina 3 Spolemiles Torre Annunziata	Rettificatore
	Saldatore:		
2	Elettrico ed autogeno	2 Marinarsen La Maddalena	Saldatore elettrico ed autogenista
	Sellaio:		
2	Sellaio in genere	2 Fabbrarmiles Terni	Sellaio
	Stagnino:		
4	Radiatorista	1 Orme Treviso 2 Orme Palermo 1 Ormec Nola	Radiatorista
	Tappezziere:		
1	Tappezziere in genere	1 Marinarsen La Maddalena	Tappezziere
	Tipografo:		
1	Compositore a mano	1 Marinarsen Venezia	Tipografo compositore
2	*Velaio*	2 Marinarsen Taranto	Velaio

RUOLO DEI SERVIZI GENERALI

Categoria degli operai qualificati

4	*Cuoco*	2 Centroseraereo Roma 2 Aeroaccademia Pozzuoli	Cuoco
7	*Cuoco marittimo*	7 Marinarsen Taranto	Cuoco marittimo

RUOLO DELLE LAVORAZIONI

Categoria degli operai comuni

	Manovale per lavorazioni:		
3	Foratore (di carpenteria)	3 Fabbrarmiles Terni	Foratore

Art. 5.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Non potranno conseguire la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti, espulsi, o dispensati dal lavoro da una pubblica amministrazione, ovvero decaduti dal lavoro in base al disposto della lettera *D*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 6 per la presentazione della domanda di assunzione.

Non potranno concorrere all'assunzione in base alla presente determinazione ministeriale gli ex allievi operai che abbiano conseguito l'attestato d'idoneità anteriormente al 1973 oppure nel 1975.

Art. 6.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno essere prodotte al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - 3ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta alla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui al successivo art. 7.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 4, colonna *A*) con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità posseduto (articolo 4, colonna *C*);

4) di essere cittadino italiano;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (o, in caso contrario, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti, e se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

7) di essere in possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

9) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con la pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso;

10) il possesso di eventuali titoli di preferenza.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopraenunciate, non saranno prese in considerazione.

Art. 7.

Unitamente alla domanda gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire i seguenti documenti:

A) Certificato in carta semplice, rilasciato da una scuola allievi operai dell'Esercito o della Marina, attestante la conseguita idoneità, nell'anno 1973 o 1974, all'esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 4, colonna *C*), con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, in bollo.

C) Certificato di cittadinanza, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in bollo.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di residenza. Nel caso in cui l'aspirante all'assunzione non sia ancora iscritto nelle liste elettorali a causa dell'età, dovrà ugualmente inviare un certificato attestante la suddetta circostanza e attestante altresì l'inesistenza di cause ostative al futuro godimento dei predetti diritti politici.

E) Certificato del casellario giudiziale, rilasciato, in bollo, dalla procura della Repubblica competente. Il suddetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato, in bollo, attestante il conseguimento della licenza elementare, ovvero copia autenticata, anch'essa in bollo, del certificato stesso.

G) Documento militare, in bollo (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare. Anche i candidati che sono stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre il predetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi altro motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione della presente determinazione ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di concedere agli aspiranti all'assunzione un ulteriore improrogabile termine di venti giorni per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra.

Art. 8.

Prima della nomina gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità del candidato, pronunciato dall'apposita commissione medica, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 9.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti all'assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 10.

Gli aspiranti all'assunzione che saranno risultati utilmente collocati nelle graduatorie relative alle singole qualificazioni professionali, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato, in prova, nell'Amministrazione della difesa, nel ruolo e nella categoria precisati per ciascuna qualifica di mestiere, nel precedente art. 1, giusta quanto disposto nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, e dalla tabella 2 allegata alla legge 6 giugno 1973, n. 313.

Le graduatorie saranno compilate, per ciascuna qualifica di mestiere (art. 4, colonna *A*), in base al punteggio riportato alla fine del corso, con l'osservanza, nel caso di parità di merito, delle norme vigenti relative ai titoli di preferenza nella nomina.

L'approvazione delle singole graduatorie e le conseguenti nomine ad operaio dello Stato, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere, potranno aver luogo anche con decreti ministeriali distinti per ciascuna delle qualifiche medesime.

Gli allievi operai nominati operai in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1975

p. *Il Ministro*: CENGARLE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1975
Registro n. 45 Difesa, foglio n. 324

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - 3ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . . . . presa visione della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 5 novembre 1975 chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova nell'Amministrazione della difesa con la qualifica di mestiere di . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi, anche se, in particolare, la non iscrizione sia in conseguenza della minore età);

4) è in possesso del titolo di studio di licenza elementare;

5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data di provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti e, infine, se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;

7) è in possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . rilasciato dalla scuola allievi operai di . . . . nell'anno . . . . (l'attestato dovrà essere stato conseguito nell'anno 1973 o nel 1974; coloro che lo abbiano conseguito negli anni precedenti, oppure nel 1975, non potranno concorrere all'assunzione di cui trattasi);

8) è in possesso dei seguenti titoli di preferenza . . . . (in caso contrario: non è in possesso di alcun titolo di preferenza).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione dei rapporti stessi, precisando di non essere stato destituito, espulso o dispensato).

Allega i sette documenti di cui all'art. 4 del bando.

Indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretaro comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza

(9284)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3977 in data 31 dicembre 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1972;

Visto il successivo decreto n. 3977 in data 16 gennaio 1975, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Mazzocchi Maria Cleofe . . . . punti 68,040
2. Falciasecca Leonora . . . . » 66,548
3. Pieri Teresa . . . . » 62,529

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 20 maggio 1975

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 3977-*bis* pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1972;

Viste le domande delle candidate e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria di merito di cui in premessa sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Mazzocchi Maria Cleofe: S. Angelo in Lizzola;
2) Falciasecca Leonora: Orciano;
3) Pieri Teresa: S. Costanzo (2ª condotta Cerasa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 20 maggio 1975

Il medico provinciale: CAVINA

(9346)

OSPEDALE «P. BURRESI» DI POGGIBONSI

Concorso ad un posto di assistente della divisione medica

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 settembre 1975, n. 196, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggibonsi (Siena).

(9390)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente ostetrico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 settembre 1975, n. 203, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 203 del 31 luglio 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggibonsi (Siena).

(9307)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI CORATO

Concorso ad un posto di assistente otorino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente otorino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corato (Bari).

(9310)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia,

di cui ai bandi in data 4 ottobre 1974.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corato (Bari).

(9311)

OSPEDALE «S. MASSIMO» DI PENNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;

un posto di assistente di radiologia e terapia fisica;

quattro posti di assistente del servizio accettazione, pronto soccorso e chirurgia d'urgenza;

un posto di assistente della sezione lungodegenti aggregata alla geriatria;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Penne (Pescara).

(9306)

OSPEDALE CIVILE DI NISCEMI

Concorso riservato ad un posto di aiuto di chirurgia

In esecuzione dell'atto deliberativo 19 luglio 1975, n. 415, vistato dall'organo tutorio, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Niscemi (Caltanissetta), tel. 51386.

(9308)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Niscemi (Caltanissetta), tel. 51386.

(9309)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1975, n. **48.**

Provvidenze per la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 23 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la progettazione e la realizzazione di impianti depurativi destinati al trattamento delle acque di rifiuto e dei collettori principali che allacciano i medesimi alle rispettive reti di fognatura, l'amministrazione provinciale può concedere ai comuni, loro consorzi ed alle comunità comprensoriali un contributo in conto capitale fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile.

Per gli adempimenti di cui al comma precedente è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di lire 2.000 milioni.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono concessi in base alla graduatoria di priorità degli impianti da realizzare stabilita dalla giunta provinciale.

Art. 3.

La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata alla giunta provinciale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Alle domande devono essere allegati progetto esecutivo e relazione tecnica accompagnati dal parere favorevole della seconda sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, la previsione del termine entro il quale gli impianti saranno realizzati ed il preventivo delle relative spese, nonchè l'indicazione di eventuali altri contributi da concedersi dallo Stato o con altre provvidenze provinciali.

Sulle domande e sull'ammontare del contributo provvede la giunta provinciale, che stabilisce anche il termine per la realizzazione degli impianti.

Art. 5.

A seguito dell'assegnazione del contributo di cui al precedente articolo, l'assessore provinciale competente, con proprio decreto, ne dispone l'erogazione, secondo le seguenti modalità:

a) anticipazione del 50% sull'ammontare complessivo, previa presentazione del contratto di appalto dei lavori, ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, di attestazione rilasciata dal sindaco del comune, dal presidente del consorzio o della comunità comprensoriale, dell'avvenuto inizio dei lavori stessi;

b) acconti fino ad un ulteriore 40% sull'ammontare complessivo, in base agli stati di avanzamento, ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, di una idonea documentazione contabile. Gli acconti possono essere corrisposti solo a seguito di presentazione di stati di avanzamento o di documentazioni contabili, attestanti l'avvenuta esecuzione delle opere corrispondenti alle anticipazioni di cui alla precedente lettera *a*);

c) la liquidazione del residuo 10%, a seguito di presentazione del certificato di collaudo dei lavori o, quando non richiesto, del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 6.

Il contributo di cui all'art. 1 della presente legge è cumulabile con quello concesso dallo Stato o con altre provvidenze provinciali e può venire disposto nella misura massima pari alla differenza tra l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile dalla giunta provinciale e quella dei contributi già concessi.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 2.000 milioni per l'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità finanziarie accantonate sul capitolo 5000: « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 8.

Lo stanziamento disposto in applicazione dell'art. 1 della presente legge, se eventualmente non impegnato, non decade al termine dell'esercizio finanziario, ma sarà conservato tra i residui fino a quando, a giudizio della giunta provinciale, permane la necessità della spesa e comunque non oltre i limiti previsti dall'art. 36 della legge di contabilità dello Stato.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo in aumento:

Cap. 4580. — Provvedimenti a favore della realizzazione di impianti centralizzati di depurazione delle acque . . . . L. 2.000.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 2.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 agosto 1975

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(9140)

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1975, **n. 49.**

Organi collegiali a livello di circolo didattico e istituto per la scuola elementare, secondaria ed artistica nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del 29 settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

COMUNITA' SCOLASTICA

Art. 1.

Organi collegiali

Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti a livello di circolo e di istituto gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

Capo II

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

Art. 2.

Circoli didattici e istituti scolastici

I circoli didattici e gli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica statali hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo, didattico, di attività assistenziale e di provvidenze per assicurare il diritto allo studio in relazione ai compiti ad essi demandati dalle leggi dello Stato e della provincia.

A livello di circolo e di istituto sono istituiti gli organi collegiali previsti dal presente capo.

Art. 3.

Consiglio di interclasse e di classe

Il consiglio di interclasse nella scuola elementare è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso. Il consiglio di classe nella scuola elementare, secondaria ed artistica è formato dai docenti di ogni singola classe.

Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse e di classe:

a) nella scuola elementare, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti come sopra;

c) nella scuola secondaria superiore ed artistica, due rappresentanti eletti come sopra, nonchè due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziativa di sperimentazione, di formulare al consiglio di circolo o di istituto proposte di iniziative assistenziali, e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

Nella scuola elementare in lingua italiana e tedesca, quando vengono trattate materie attinenti l'insegnamento della seconda lingua, il direttore didattico chiama a partecipare alle riunioni del consiglio di interclasse, a titolo consultivo, il direttore coadiutore di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

Nella scuola primaria, secondaria ed artistica, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art. 4.

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi d'insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun insegnante;

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o di istituto;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo della azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

e) adotta e promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità dell'art. 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca edutativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;

f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

g) elegge, in numero di uno nei circoli didattici e negli istituti fino a 200 alunni, di due in quelli fino a 500 alunni, di tre in quelli fino a 900 alunni e di quattro in quelli con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside. Nelle scuole dell'obbligo in lingua italiana e tedesca elegge altresì, e per i compiti di cui sopra, uno fra gli insegnanti di seconda lingua. Uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di sua assenza o impedimento;

h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto e nel consiglio di disciplina degli alunni;

i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;

l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento.

Nell'adottare le proprie deliberazioni, il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse e di classe.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, si riunisce almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Nella scuola elementare in lingua italiana e tedesca, quando vengono trattate materie attinenti l'insegnamento della seconda lingua, il direttore didattico chiama a partecipare alle riunioni del *collegio dei docenti*, a *titolo consultivo*, il *direttore coadiutore* di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezioni.

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente secondo comma lettera *g*).

Art. 5.

Consiglio di circolo o di istituto e giuntà esecutiva

Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da quattordici componenti, di cui sei rappresentanti del personale insegnante,

uno del personale non insegnante, sei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da diciannove componenti, di cui otto rappresentanti del personale insegnante, due rappresentanti del personale non insegnante, otto rappresentanti dei genitori degli alunni ed il direttore didattico o il preside.

Nelle scuole in lingua italiana e tedesca, fra i sei ed otto rappresentanti del personale insegnante, gli insegnanti di seconda lingua hanno diritto alla riserva di un posto per un loro rappresentante.

Nelle scuole delle località ladine:

a) nelle scuole elementari vengono eletti sei o otto rappresentanti del personale docente a seconda che il circolo comprenda una popolazione scolastica fino a 500 od oltre i 500 alunni;

b) nelle scuole secondarie di primo grado con popolazione scolastica fino a 500 alunni, fra i sei posti previsti due sono riservati a docenti di materie in lingua tedesca, due a docenti di materie in lingua italiana ed uno a docenti di ladino;

c) nelle scuole secondarie di primo grado con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, fra gli otto posti previsti tre sono riservati a docenti di materie in lingua tedesca, tre a docenti di materie in lingua italiana ed uno a docenti di ladino;

d) nelle scuole secondarie di secondo grado con popolazione scolastica fino a 500 alunni, tre docenti devono essere fra quelli di materie in lingua tedesca e tre fra quelli di materie in lingua italiana;

e) nelle scuole secondarie di secondo grado con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, quattro rappresentanti degli insegnanti devono essere fra quelli di materie in lingua tedesca e quattro fra quelli di materie in lingua italiana.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni, come previsti dal primo comma del presente articolo, sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre ed a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera *b*) del successivo art. 6.

I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno, quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci, quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compito medico, psicopedagogico e di orientamento.

Nelle scuole elementari in lingua italiana e tedesca, quando vengono trattate materie attinenti l'insegnamento della seconda lingua, il presidente del consiglio di circolo chiama a partecipare alle riunioni del consiglio, a titolo consultivo, il direttore coadiutore di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vicepresidente.

Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un non docente e di due genitori. Della giunta esecutiva fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso e chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, in orario compatibile con gli impegni di lavoro degli eletti o designati.

Il consiglio di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Art. 6.

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

Il consiglio di circolo o di istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanzari per quanto concerne il funzionamento amministrativo, didattico e di attività assistenziale del circolo o dell'istituto.

Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dello istituto che dovrà, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche, sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonchè durante l'uscita dalla medesima;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, ed acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione;

e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

f) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali ed al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse e di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al sovrintendente o all'intendente competente ed al consiglio scolastico provinciale.

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Art. 7.

Consiglio di disciplina degli alunni

Presso ciascun istituto scolastico è istituito il consiglio di disciplina degli alunni, che è presieduto dal preside.

Il consiglio di disciplina degli alunni delle scuole medie è formato, oltre che dal presidente, da quattro membri di cui due eletti dal collegio dei docenti nel suo seno e due eletti dai genitori degli alunni; negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica il consiglio di disciplina è composto, oltre che dal presidente, da quattro membri di cui due eletti dal collegio dei docenti nel suo seno, uno eletto dai genitori degli alunni ed uno eletto dagli studenti.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altresì altrettanti membri supplenti, che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento o di assenza.

Il consiglio di disciplina è organo deliberante in materia disciplinare degli alunni per l'irrogazione delle punizioni che dal regolamento di disciplina siano attribuite alla competenza degli organi collegiali. Esso dura in carica un anno.

Contro le decisioni del consiglio di disciplina è ammesso ricorso al sovrintendente o all'intendente competente, che decide, in via definitiva, sentita la sezione competente per il grado di scuola cui appartiene l'alunno del consiglio scolastico provinciale.

Le elezioni dei membri del consiglio di disciplina degli alunni hanno luogo secondo le modalità di cui al primo comma del successivo art. 10.

Le funzioni di segretario del consiglio di disciplina sono attribuite dal preside ad uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art. 8.

Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da due o quattro docenti quali membri effettivi e da uno o due quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a cinquanta oppure più di cinquanta docenti.

I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.

La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.

All'eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.

Nelle scuole elementari in lingua italiana e tedesca alle riunioni del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, quando si tratti di valutare il servizio di insegnanti di seconda lingua, partecipa, a titolo consultivo, anche il direttore coadiutore di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

Il comitato dura in carica un anno scolastico.

Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.

Capo III

NORME COMUNI

Art. 9.

Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente legge spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti elettivi dei docenti nei comitati per la valutazione del servizio degli insegnanti, nei consigli di disciplina degli alunni e nei consigli di circolo o di istituto, l'elettorato attivo e passivo spetta esclusivamente agli appartenenti al collegio dei docenti.

Fanno parte di detto collegio tutti i docenti di ruolo e non di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli insegnanti d'arte applicata, che svolgono attività d'insegnamento nelle classi funzionanti nel circolo o nell'istituto.

Ai fini di cui sopra, l'appartenenza al collegio dei docenti va ulteriormente precisata come segue:

i docenti non di ruolo con supplenza saltuaria, che prestano servizio nel circolo didattico od istituto e che appartengono al collegio dei docenti limitatamente alla durata delle supplenze, non hanno elettorato attivo e passivo;

i docenti non di ruolo con supplenza temporanea di durata annuale, che prestano servizio per almeno sei ore settimanali nel circolo didattico od istituto e che occupino posti disponibili per l'intero anno scolastico, esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di qualsiasi durata.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni o a chi ne fa legalmente le veci.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore ed artistica, qualunque sia la loro età.

Art. 10.

Elezioni

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore ad uno.

Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo e di istituto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente. Qualora entro il termine previsto per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto della scuola secondaria superiore ed artistica e dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto, per ciascuna componente non venga presentata alcuna lista, il comitato studentesco di istituto, di cui all'art. 20, rispettivamente il comitato dei genitori di istituto, di cui all'art. 22 della presente legge, predispongono una lista per ciascuna componente. In dette liste, formate in ordine alfabetico, devono essere anche compresi tutti i candidati che vengono proposti da almeno il 5 per cento degli studenti iscritti, rispettivamente dei genitori degli alunni iscritti negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni, e da almeno il 10 per cento negli istituti con popolazione scolastica oltre i 500 alunni.

Le liste dei candidati, che saranno contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione, possono essere presentati da due elettori ove questi siano inferiori a dieci, e da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a cento, ma superiori a dieci, e da venti elettori se questi siano superiori a cento.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello, nè può presentarne alcuna.

Ciascuna lista può conprendere un numero di candidati pari al doppio del numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore ad un terzo del numero dei seggi da attribuire. Il voto è personale, libero e segreto

Art. 11.

Surroga dei membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui alla presente legge, venuti a cessare per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 12.

Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali

I consigli di disciplina degli alunni, i comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

I consigli di circolo e di istituto sono nominati con decreto del sovrintendente o dell'intendente competente.

Art. 13.

Svolgimento delle elezioni

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti, per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione della presente legge, vengono stabilite con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, in particolare per:

a) per la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;

b) l'istituzione di commissione elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;

e) la formazione delle liste e la predisposizione dei vari tipi di schede;

f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;

g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.

Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

Le votazioni si svolgono in un unico giorno non lavorativo.

Art. 14.
Autonomia amministrativa

I consigli di circolo e di istituto gestiscono i fondi loro assegnati per le spese di cui al precedente art. 2 sulla base di un bilancio preventivo, che dovrà essere presentato al competente assessorato alla istruzione entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo e di istituto rendono il conto consuntivo annuale.

I pagamenti per le spese di cui al primo comma del presente articolo sono disposti, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, nonchè delle esigenze dei diversi tipi di scuola o di istituto, su proposta del competente assessore all'istruzione, con aperture di credito autorizzate dal presidente della giunta provinciale presso la tesoreria della provincia, alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento senza limiti d'importo a favore dei funzionari delegati.

Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione con l'ordine di accreditamento mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori ovvero di buoni in proprio favore per i prelevamenti in contanti.

Possono essere funzionari delegati ai sensi del presente articolo i presidenti delle giunte esecutive dei consigli di circolo o di istituto.

Le aperture di credito sono soggette alla resa dei conti ai sensi delle vigenti disposizioni. Il controllo sui rendiconti è esercitato dalla ragioneria centrale della provincia e dalla Corte dei conti.

Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni, di cui al precedente primo comma, possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei relativi adempimenti contabili, nonchè del servizio di cassa, si applicano, per quanto possibile, le norme in vigore per la contabilità della provincia.

Art. 15.
Vigilanza

La giunta provinciale, sentito il parere del sovrintendente o dell'intendente competente, approva i bilanci preventivi, le eventuali variazioni ed i conti consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo.

All'approvazione dei conti consuntivi la giunta provinciale procede, sentito il parere obbligatorio di una commissione formata da tre funzionari appartenenti uno al competente assessorato all'istruzione pubblica, uno alla ragioneria centrale della provincia e l'altro agli uffici scolastici provinciali, nonchè da due membri del consiglio scolastico provinciale, preferibilmente esperti in materia amministrativo-contabile. I membri di tale commissione, per quanto possibile, dovranno essere dello stesso gruppo linguistico cui appartiene il circolo didattico o l'istituto del quale si esamina il conto consuntivo.

La commissione di cui al precedente comma ha la facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione del sovrintendente e dell'intendente competente, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici e gli istituti scolastici che hanno presentato il conto.

Il sovrintendente o l'intendente competente vigilano sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e di istituto. In caso di irregolarità, invitano gli organi a provvedere tempestivamente a eliminare le cause delle irregolarità stesse.

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto, il sovrintendente o l'intendente competente, sentito il consiglio scolastico provinciale, precede allo scioglimento del consiglio.

In caso di conflitto di competenze tra gli organi di cui alla presente legge, decidono il sovrintendente o l'intendente competente, sentito il consiglio scolastico provinciale.

Art. 16.
Pubblicità degli atti

Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in un apposito albo della scuola.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 17.
Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni

L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, nonchè delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 18.
Decadenza

I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal precedente art. 11.

Capo IV
ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 19.
Diritto di assemblea

Gli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica ed i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 20.
Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe costituiscono il comitato studentesco di istituto, il quale è competente a trattare ogni argomento attinente alla scuola. Il comitato studentesco di istituto elegge nel suo seno il proprio presidente.

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata, e la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio di istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti, rispettivamente di classe o di istituto, che lo desiderino.

Art. 21.

Funzionamento delle assemblee studentesche

L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al consiglio di istituto.

L'assemblea di istituto è convocata dal presidente del comitato studentesco su richiesta della maggioranza del comitato stesso o su richiesta del 10 per cento degli studenti iscritti.

L'assemblea di istituto delibera sugli argomenti posti allo ordine del giorno dal comitato studentesco di istituto su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta del 10 per cento degli studenti iscritti.

La convocazione dell'assemblea di istituto avviene mediante affissione all'albo dell'istituto, almeno cinque giorni prima della seduta stessa, dell'ordine del giorno con l'indicazione della data di convocazione. 24 ore prima dell'affissione dell'ordine del giorno con la data di convocazione ne deve essere data comunicazione al preside. Il comitato studentesco ovvero il presidente eletto dall'assemblea garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 22.

Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe o di interclasse costituiscono il comitato dei genitori del circolo o dell'istituto, il quale elegge nel suo seno il proprio presidente.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma, l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata dal presidente del comitato dei genitori su richiesta della maggioranza del comitato stesso oppure su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

L'assemblea dei genitori di istituto delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, oppure dal comitato dei genitori di istituto su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti oppure su richiesta del 20 per cento del numero dei genitori che in base al comma precedente hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea.

Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione ed il presidente del comitato dei genitori ne dà comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.

In relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.

Capo V

NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 23.

Istituzioni con personalità giuridica

Restano ferme le norme che attribuiscono personalità giuridica a particolari tipi di istituzioni scolastiche cui si riferisce la presente legge, le norme di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge trovano la loro applicazione anche nei confronti di tali istituzioni.

Le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest'ultimo.

Limitatamente alle somme corrisposte dallo Stato, si applicano le norme di cui all'art. 36, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 24.

Regolamento tipo

In mancanza dei regolamenti interni previsti per il consiglio di circolo e di istituto, i relativi organi operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dalla giunta provinciale.

Art. 25.

Proroga degli organi in carica

Fino a quando non saranno insediati gli organi collegiali previsti dalla presente legge, restano in carica e continuano a svolgere le attribuzioni loro spettanti gli organi collegiali attualmente esistenti.

Art. 26.

Primo esercizio finanziario

Per le istituzioni scolastiche alle quali la presente legge attribuisce autonomia amministrativa, il primo esercizio finanziario decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di insediamento dell'organo competente a deliberare il bilancio e fino al 31 dicembre dello stesso anno. Il bilancio deve essere presentato alla giunta provinciale, per l'approvazione, entro trenta giorni.

Art. 27.

Norme particolari per il conservatorio di musica di Bolzano

Le norme della presente legge non si applicano al conservatorio di musica di Bolzano, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione, di cui al precedente art. 8, e quanto altro stabilito dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 28.

Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali

La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge è gratuita.

Ai componenti degli organi collegiali di cui alla presente legge, che risiedono in località diversa da quella in cui si riuniscono gli organi collegiali, spetta il rimborso delle spese di viaggio, nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti provinciali.

Art. 29.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte annualmente, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa della provincia per l'esercizio finanziario corrente ed esercizi finanziari successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 5 settembre 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(9141)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752920)